

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1661}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(**TONINELLI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(**SALVINI**)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**BONAFEDE**)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(**BONGIORNO**)

Delega al Governo per la modifica del codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Presentato l'11 marzo 2019

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, dispone che, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la semplificazione delle procedure e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, nonché di conseguire la razionalizzazione, la proporzionalità e l'efficacia degli istituti sanzionatori, il Governo – tenuto conto dei principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – è delegato ad adot-

tare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino e la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

I decreti legislativi sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e per la pubblica amministrazione e, per i profili di

competenza, con gli altri Ministri interessati (comma 3), acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 4).

Nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai principi e criteri direttivi specifici individuati al comma 2.

In particolare, la lettera *a*) prescrive la riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali, nonché con la normativa regionale e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

La lettera *b*) riguarda la revisione della disciplina sanzionatoria, da operare secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione agli strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita. La revisione della disciplina non implicherà interventi di riduzione della misura delle sanzioni, mentre comporterà l'aggravamento di quelle previste per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori, delle persone con disabilità e dell'utenza debole della strada, come definita dal codice, anche se tenuti da conducenti minorenni.

La lettera *c*) delega il Governo ad adottare misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita dal codice, con particolare riguardo ai ciclisti, ai disabili e agli anziani, prevedendo la definizione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di criteri concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità per-

sonale (quali *segway*, *hoverboard* e monopattini).

La lettera *d*) detta criteri in materia di semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva dell'alleggerimento degli adempimenti richiesti all'utenza, con particolare riguardo alle persone con disabilità.

La lettera *e*), infine, prevede l'adozione di misure idonee a garantire alle persone con disabilità l'effettività del diritto di accesso e di sosta nelle aree di parcheggio, anche affidate in concessione.

Il comma 5 consente che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi.

Il comma 6 autorizza il Governo ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto del principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *a*), uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di dare attuazione ed esecuzione alle disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché per l'adeguamento della disciplina prevista dal medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle altre norme di settore vigenti nelle materie di seguito elencate:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

b) segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

c) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento

dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

d) classificazione e impiego dei veicoli secondo l'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici in quanto veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

e) procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

f) disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Il comma 7 prevede che con uno o più provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, siano stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti medesimi, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, attraverso le procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, comma 1, dispone che, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la semplificazione delle procedure e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, nonché di conseguire la razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, il Governo – tenuto conto dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di riordino e revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

I decreti legislativi sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e per la pubblica amministrazione e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati (comma 3), acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 4).

Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi specifici individuati al comma 2.

In particolare, la lettera *a)* prevede la riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali, nonché con la normativa regionale e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade.

La lettera *b)* riguarda la revisione della disciplina sanzionatoria, da effettuare secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione agli strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita. In proposito, si fa presente che sotto l'aspetto finanziario la revisione delle sanzioni non comporterà nel complesso nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, la previsione di aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada potrebbe determinare, in astratto, un aumento del gettito a titolo di introiti sanzionatori, che prudenzialmente non si ascrive, trattandosi di risorse di natura aleatoria.

La lettera *c)* delega il Governo ad adottare misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice, con particolare riguardo ai ciclisti, ai disabili e agli anziani, prevedendo la definizione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di criteri concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture

stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale (quali *segway*, *hoverboard* e monopattini). Le attività di progettazione e di costruzione delle infrastrutture e degli arredi urbani saranno, *ab initio*, modulate proprio in ragione della tutela nei confronti delle categorie di utenti sopra specificate e, pertanto, da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto attività già programmate nell'ambito delle pianificazioni di settore.

La lettera *d*) detta criteri in materia di semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva dell'alleggerimento degli adempimenti richiesti all'utenza, con particolare riguardo alle persone con disabilità.

La lettera *e*), infine, prevede l'adozione di misure idonee a garantire alle persone con disabilità l'effettività del diritto di accesso e di sosta nelle aree di parcheggio, anche affidate in concessione, senza necessità di individuare ulteriori risorse a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 consente che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi.

Il comma 6 autorizza il Governo ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto del principio e criterio direttivo di cui al comma 2, lettera *a*), uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione e l'esecuzione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché per l'adeguamento della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti nelle materie di seguito elencate:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

b) segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione, il cui aggiornamento avverrà corrispondentemente alla naturale sostituzione di quella preesistente;

c) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

d) classificazione e impiego dei veicoli secondo l'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa

rimorchiabile e di traino, e loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici in quanto veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

e) procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

f) disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Il comma 7 prevede che con uno o più provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 6, siano stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti medesimi, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, attraverso le procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto attiene alle attività che dovranno essere svolte dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si evidenzia che si procederà con gli ordinari stanziamenti di bilancio, in quanto le procedure informatizzate sono già svolte dal medesimo Centro.

L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge riguarda disposizioni di delegazione legislativa aventi carattere ordinamentale, che non determinano aggravio di oneri per la finanza pubblica; d'altronde, l'intento del disegno di legge è quello di procedere al riordino dell'attuale disciplina e non di individuare una nuova.

I decreti legislativi, i relativi regolamenti e i decreti ministeriali tecnici saranno predisposti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente disegno di legge dispone che, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la semplificazione delle procedure e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, nonché di conseguire la razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di riordino e revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito denominato « codice »). I decreti delegati saranno adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e per la pubblica amministrazione e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali, nonché con la normativa regionale e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;

revisione della disciplina sanzionatoria secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione agli strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita; inoltre, aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori e dell'utenza debole della strada, come definita nel codice, anche se tenuti da conducenti minorenni;

adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice, con particolare riguardo ai ciclisti, ai disabili e agli anziani, prevedendo la predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di provvedimenti concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi

urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale (quali *segway*, *hoverboard* e monopattini).

Inoltre, entro il termine di un anno dalla data di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei citati principi e criteri direttivi, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione e l'esecuzione delle disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché per l'adeguamento della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti nelle materie di seguito elencate:

caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle infrazioni alle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia e all'organizzazione della circolazione;

classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

classificazione e impiego dei veicoli secondo l'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici, in quanto veicoli, con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

È previsto che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi; infine, con uno o più provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti medesimi, in relazione alle modalità di semplificazione

delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'attuale codice, che nel 1992 ha sostituito il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, in parte ne ripropone la filosofia, appunto, di « testo unico » volto alla disciplina di ogni profilo attinente alla circolazione stradale nella sua accezione più ampia. Nello stesso trovano pertanto disciplina non solo, doverosamente, i principi generali, le prescrizioni comportamentali e le sanzioni, ma anche una lunga serie di materie che – vuoi perché di eccessivo dettaglio, vuoi perché non più di esclusiva competenza statale, vuoi perché disciplinate dalla normativa armonizzata dell'Unione europea o da accordi internazionali, vuoi, infine, perché squisitamente tecniche – costituiscono un insieme di disposizioni non sempre aggiornato e, comunque, rigido e complesso. Infatti, per un verso, l'adeguamento della normativa in esso contenuta richiede sempre un procedimento di legge ordinaria; per un altro, il testo risulta di difficile lettura per coloro che non siano specialisti della materia.

L'esigenza condivisa che ha ispirato l'elaborazione del presente disegno di legge, pertanto, è stata quella di conferire al Governo una delega al fine di operare un intervento di complessiva rivisitazione normativa del codice, anche per razionalizzare, come esposto, i numerosi interventi legislativi sulla materia succedutisi nel tempo, come ad esempio le numerose modifiche operate dalla legge n. 120 del 2010.

L'obiettivo generale è quello di perseguire la sicurezza della circolazione stradale attraverso un codice breve, ispirato a principi di delegificazione delle norme e di semplificazione delle procedure, nel convincimento che la chiarezza delle disposizioni normative contribuisce anche a una maggiore effettività degli istituti sanzionatori.

Gli obiettivi specifici sono individuabili, *in primis*, nei principi e criteri direttivi di delega che ispirano la riforma del codice:

riordino e revisione del medesimo secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali; revisione della disciplina sanzionatoria, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione;

semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie;

aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori e dell'utenza debole; adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, con particolare riguardo ai ciclisti;

semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva dell'alleggerimento degli adempimenti richiesti all'utenza.

Sul piano regolamentare, il riordino avrà ad oggetto le seguenti materie:

caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

segnaletica stradale e organizzazione della circolazione;

classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli;

accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e per garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione;

classificazione e impiego dei veicoli secondo l'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici;

coordinamento della disciplina delle macchine operatrici;

procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di ogni forma di occupazione del suolo stradale.

Coerentemente con il programma di Governo, si intende migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Attualmente la materia relativa alla circolazione dei veicoli e alla sicurezza su strada è disciplinata:

dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante « Nuovo codice della strada »;

dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante « Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada »;

dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di sicurezza stradale;

dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante « Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida ».

A ciò si aggiungono numerose direttive europee (recepite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'ar-

ticolo 229 del codice) e regolamenti che, per il loro numero, non è possibile elencare in questa sede.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Il presente disegno di legge di delega mira ad attuare una complessiva rivisitazione normativa e razionalizzazione del codice, al fine di omogeneizzare i numerosi interventi legislativi sulla materia succedutisi nel tempo, soprattutto in materia di armonizzazione europea di varie fattispecie e a seguito delle ampie modifiche operate dalla legge n. 120 del 2010 e dal decreto legislativo n. 59 del 2011, che hanno reso il codice un testo, a volte, di difficile comprensione. Conseguentemente si interverrà anche sul regolamento di esecuzione e di attuazione del codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché su tutti i regolamenti di settore vigenti, per i quali l'intervento normativo prevede espressamente una revisione, ma che potranno essere individuati solo nel corso dell'esercizio della delega.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia dell'intervento normativo è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio rispetta i principi sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia in esame non è oggetto di interventi di rilegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente risultano i seguenti progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento: atto Camera (AC) n. 24 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, concernenti l'aboli-

zione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale », AC n. 192 « Modifica all'articolo 45 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di verifica di funzionalità dei dispositivi di controllo della velocità dei veicoli », AC n. 193 « Modifica all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'adozione di criteri e limiti per la determinazione delle spese di accertamento e di notificazione delle violazioni in materia di circolazione stradale », AC n. 219 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », AC n. 234 « Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di luci delle lanterne semaforiche », AC n. 264 « Modifiche all'articolo 171 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di abbigliamento tecnico protettivo per i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motoveicoli », AC n. 361 « Modifica all'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzione per violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli », AC n. 367 « Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di *handicap* », AC n. 661 « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », AC n. 680 « Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone », AC n. 777 « Modifica all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di obbligo dell'uso del casco protettivo da parte dei ciclisti », AC n. 843 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti la disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico e delle relative associazioni amatoriali », AC n. 870 « Istituzione dei centri per la guida sicura e modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni nella guida, di requisiti per la conferma della validità della patente e di pubblicazione di dati dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida », AC n. 1051 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione e del trasporto delle biciclette », AC n. 1113 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole d'epoca, circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, targhe dei veicoli impegnati in competizioni motoristiche, requisiti per l'immatricolazione delle macchine agricole, esercitazioni di guida, uso di dispositivi elettronici durante la guida e possesso dei documenti di circolazione », AC n. 1187 « Modifica all'articolo 168 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza del trasporto su strada dei materiali pericolosi », AC n. 1234 « Modifiche all'articolo 142 del codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità », AC n. 1245 « Modifica all'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni nel caso di locazione di veicolo senza conducente », AC n. 1348 « Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide », AC n. 1358 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età », AC n. 1366 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti le caratteristiche dei veicoli, la disciplina della circolazione stradale, la tutela dei veicoli storici e il regime sanzionatorio delle violazioni », AC n. 1368 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di disciplina della circolazione, caratteristiche e uso dei veicoli, accertamento dei requisiti per la guida, limiti di velocità e sanzioni per le violazioni », AC n. 1399 « Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di durata minima del periodo di accensione della luce gialla semaforica », AC n. 1400 « Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limite massimo di velocità per le autostrade dotate di tre corsie e di corsia di emergenza per ogni senso di marcia », AC n. 1589 « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali », atto Senato (AS) n. 902 « Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi radiotelefonici », AS n. 894 « Modifica all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per occupazione temporanea di suolo pubblico », AS n. 828 « Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di *handicap* », AS n. 826 « Modifiche all'articolo 182 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso del casco protettivo per i conducenti dei velocipedi », AS n. 820 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire l'incolumità dei ciclisti e degli automobilisti », AS n. 814 « Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di introduzione dell'obbligo di installazione di sistemi di ritenuta di tipo omologato per i veicoli di categoria M2 e M3 », AS n. 795 « Modifiche all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida », AS n. 767 « Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli », AS n. 752

« Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione », AS n. 557 « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per garantire l'incolumità dei ciclisti, degli automobilisti e dei minori » AS n. 544 « Modifiche all'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi radiotelefonici », AS n. 415 « Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di applicazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli », AS n. 406 « Introduzione dell'obbligo di un dispositivo acustico e luminoso collegato ai sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 », AS n. 315 « Modifica all'articolo 110, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole ».

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero sulla pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo non si pone in contrasto con la normativa, anche tecnica, stabilita a livello europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non risulta incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti della giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto né giudizi in pendenza innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano orientamenti della giurisprudenza né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea, in quanto le materie disciplinate dal codice sono tutte armonizzate.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il disegno di legge di delega si propone, tra l'altro, di aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, laddove possibile, intervenendo mediante l'introduzione di nuove definizioni normative e l'aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti. Appare evidente che solo nel corso dell'esercizio della delega sarà possibile individuare le nuove definizioni da introdurre e da utilizzare coerentemente con quelle già in uso.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il disegno di legge di delega prevede, tra l'altro, di aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, laddove possibile, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento dei codici o testi unici di settore già esistenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non è prevista esplicitamente l'abrogazione del codice e del suo regolamento di attuazione, ma il loro riordino.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nell'intervento normativo in esame non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di riordino e revisione del codice. Si autorizza, altresì, il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi menzionati, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina prevista dal codice, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti.

Inoltre, si consente che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi. Tale termine appare congruo in quanto è sufficiente per consentire alle amministrazioni interessate il monitoraggio dell'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte e, soprattutto, dell'effettiva realizzazione del miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della chiarezza del diritto, della riduzione degli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e dell'accrescimento della competitività del Paese.

Infine, con uno o più provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti medesimi, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, garantire la semplificazione delle procedure e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, nonché di conseguire la razionalizzazione, la proporzionalità e l'efficacia degli istituti sanzionatori, tenuto conto degli articoli 5, 9 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 18 del 2009, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino e la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato « codice ».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le norme di settore nazionali, dell'Unione europea e derivanti da accordi internazionali, nonché con la normativa regionale e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade;

b) revisione della disciplina sanzionatoria, secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discrimi-

nazione, in particolare prevedendo la semplificazione dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione agli strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita; aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, dei minori, delle persone con disabilità e dell'utenza debole della strada, come definita dal codice, anche se tenuti da conducenti minorenni;

c) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita dal codice, con particolare riguardo ai ciclisti, alle persone con disabilità e agli anziani, attraverso la definizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote e di dispositivi per la mobilità personale;

d) semplificazione delle procedure che disciplinano la modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, ai fini della riduzione degli adempimenti richiesti all'utenza, con particolare riguardo alle persone con disabilità;

e) adozione di misure idonee a garantire alle persone con disabilità, titolari di contrassegno speciale rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *d)*, del codice, l'effettività dell'accesso e della sosta in aree pubbliche e di uso pubblico, anche se affidate in concessione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e per la pubblica amministrazione e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati.

4. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità alle procedure previste dai commi 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2.

6. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera a), uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di regolare l'attuazione e l'esecuzione

delle disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al comma 1, nonché per la disciplina delle materie di seguito elencate, prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e dalle altre norme di settore vigenti:

a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire l'accertamento delle infrazioni alle prescrizioni riguardanti la circolazione dei veicoli a pieno carico e il trasporto di merci pericolose;

b) segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

c) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica e tecnologica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

d) classificazione e impiego dei veicoli secondo l'uso cui sono adibiti, anche con riguardo alle macchine agricole e operatrici, in relazione alla disciplina europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e loro circolazione su strada; coordinamento della disciplina delle macchine operatrici in quanto veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

e) procedure di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

f) disciplina tecnica concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e diramazioni, della pubblicità e di

ogni forma di occupazione del suolo stradale.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 6, con uno o più provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti medesimi, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, attraverso le procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, dei decreti legislativi e dei regolamenti adottati in attuazione della medesima non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge, dai decreti legislativi e dai regolamenti adottati in attuazione della medesima avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



18PDL0053370